

COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2021 - 46 Data 08-07-2021	OGGETTO: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO N. 2 RICORSI AL T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI DELLA MARICAN HERITAGE 1 S.P.A., ACQUISITI RISPETTIVAMENTE AL PROT.N.2864 ED AL PROT.N.2865 IN DATA 17.3.2021.
---	--

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **otto** del mese di **Luglio**, alle ore **11:55**, si è riunita la Giunta Comunale convocata in videoconferenza. Presiede l'adunanza il Sindaco **dott. Nicola Affinito** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Nominativo	Pres.	Ass.		
AFFINITO NICOLA (in Sala Giunta)				
MORETTI MARIO (collegato da remoto alla videoconferenza)	X			
BRACCIANO ALFONSO (in Sala Giunta)	X			
MARINO SERENA		X		
BARBATO EUFEMIA (in Sala Giunta)	X			

PRESENTI N. 4
ASSENTI N. 1

Con la partecipazione del Segretario Comunale Avv. Carlo Della Peruta
L'identità personale dei componenti collegati in videoconferenza mediante programma Skype è stata accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

OGGETTO: Costituzione in giudizio avverso n. 2 ricorsi al T.A.R. Campania - Napoli della Marican Heritage 1 S.p.A., acquisiti rispettivamente al prot. n. 2864 ed al prot. n. 2865 in data 17.3.2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

VISTI:

- il ricorso al T.A.R. Campania - Napoli della Marican Heritage 1 S.p.A. in persona dell'Amministratore e legale rapp.tep.t. sig. Ferdinando Canciello, rapp.ta e difesa dall'avv. Eliseo Laurenza, notificato con pec del 16.3.2021 ed acquisito al prot.n.2864 in data 17.3.2021, "a) per la dichiarazione dell'illegittimo comportamento omissivo e dell'obbligo di concludere da parte del Comune di Carinaro il procedimento di sdemanializzazione del tronco A-B ex collegamento tra Via Pozzo e Via Pannone di lunghezza ml 70, larghezza ml 2,25 e per una superficie totale di mq. 157,50; b) per la condanna del Comune di Carinaro a concludere l'indicato procedimento di

sdemanializzazione entro un termine non superiore a trenta giorni; c) per la nomina di Commissario ad Acta per l'eventualità che il Comune di Carinaro non provveda nel termine assegnato.”;

- il ricorso al T.A.R. Campania – Napoli della Marican Heritage 1 S.p.A. in persona dell'Amministratore e legale rapp.tep.t. sig. Ferdinando Canciello, rapp.ta e difesa dall'avv. Eliseo Laurenza, notificato con pec del 16.3.2021 ed acquisito al prot.n.2865 in data 17.3.2021, “*a) per la dichiarazione dell'illegittimo comportamento omissivo e dell'obbligo di concludere da parte del Comune di Carinaro il procedimento di sdemanializzazione del tronco stradale denominato “strada Comunale Larga”; b) per la condanna del Comune di Carinaro a concludere l'indicato procedimento di sdemanializzazione entro un termine non superiore a trenta giorni; c) per la nomina di Commissario ad Acta per l'eventualità che il Comune di Carinaro non provveda nel termine assegnato.”;*

- la nota prot.n.6532 del 29.6.2021, con la quale il Sindaco ha chiesto al Responsabile del Comando dei Vigili Urbani ed al Responsabile dello S.U.A.P. di effettuare un sopralluogo per verificare l'ottemperanza delle ordinanze di demolizione n. 23 del 15.7.2020 e n. 14 del 27.7.2020;

- la nota prot.n.6561 del 29.6.2021, con la quale il M.llo del Comando dei Vigili Urbani Vincenzo Picone ed il Responsabile dello S.U.A.P. geom. Salvatore Cardone hanno rappresentato che: sul lotto di terreno, distinto in catasto al foglio 4, particelle 6585 e 6591, oggetto dei lavori di costruzione di un opificio industriale da parte della Marican Heritage 1 s.r.l., erano stati eseguiti lavori in difformità rispetto al Permesso di costruire n.10/2020 del 28.4.2020, riguardanti sia il costruendo opificio industriale che la strada comunale Via Lignustella, di collegamento tra la strada comunale denominata “Pannone” e la strada comunale denominata “Del Pozzo”, che risultava interamente assorbita all'interno del cantiere oggetto di sopralluogo, parzialmente coperta da misto in pietrisco, con posizionamento di piante tipo siepe lungo il lato Nord, in aderenza della recinzione dell'esistente opificio posto a confine; in conseguenza di ciò era stata emessa nei confronti di detta società ordinanza di sospensione dei lavori n.22/2020 del 15.7.2020 e poi ordinanza di demolizione n. 24/2020 del 27.7.2020; in data 3.11.2020 tale società aveva ottenuto, ai sensi dell'art.36 del D.P.R. 380/2001, permesso di costruire n. 34, relativo agli abusi commessi al costruendo opificio industriale; a seguito di sopralluogo in data 29.6.2021 è stata verificata la permanenza degli abusi edili eseguiti sulla precitata Via Lignustella e quindi l'inottemperanza dell'ordine di ripristino della stessa di cui all'ordinanza di demolizione n. 24/2020 del 27.7.2020, con impraticabilità della sede stradale, che risultava configurata con una notevole pendenza tra l'esistente muro di recinzione dell'opificio posto al lato Nord ed il piazzale del costruendo opificio e con il posizionamento di piante tipo “siepe”, che restringono notevolmente la larghezza della strada;

- la nota prot.n.6562 del 29.6.2021, con la quale il M.llo del Comando dei Vigili Urbani Vincenzo Picone ed il Responsabile dello S.U.A.P. geom. Salvatore Cardone hanno rappresentato che: sul lotto di terreno, distinto in catasto al foglio 4, particella 32, la Marican Heritage 1 s.r.l. aveva realizzato lavori in difformità rispetto al Permesso di costruire n.16/2020 del 28.4.2020, riguardanti sia l'opificio che la strada comunale Via Larga, divisoria tra il Comune di Carinaro ed il Comune di Gricignano di Aversa, la quale ha perso totalmente il suo tracciato originario, risultando posta al di sotto di un massetto industriale realizzato tra il costruendo capannone Vega 24 ricadente nel Comune di Carinaro ed un ulteriore capannone sito sul territorio del Comune di Gricignano di Aversa; in conseguenza di ciò era stata emessa nei confronti di detta società ordinanza di sospensione dei lavori n.21/2020 del 23.6.2020 e poi ordinanza di demolizione n. 23/2020 del 15.7.2020; in data 28.7.2020 tale società aveva prodotto C.I.L.A. prot.n.7373 relativa all'esecuzione dei seguenti lavori: demolizione della parte di banchina esterna, ricadente sul relitto stradale; rimozione di parte della recinzione del lotto di terreno, che ostruisce l'ingresso, dalla strada consortile, al relitto stradale; era stata constatata da parte dell'ufficio l'avvenuta esecuzione dei suddetti lavori di demolizione, accertando, come riportato nella relazione di sopralluogo prot. 7751 del 13.8.2020, trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Gricignano di Aversa, la permanenza delle ulteriori difformità; in data 4.5.2021, a seguito di dissequestro da parte delle Autorità Giudiziarie, la Marican Heritage 1 s.r.l. ha ottenuto permesso di costruire n. 47, relativo ai lavori di variante al P. di C. 16/2020 ed alla S.C.I.A. prot.n. 7251 del 23.7.2020, inerente la costruzione di un opificio industriale; a seguito di sopralluogo in data 29.6.2021 è stata verificata la permanenza degli abusi edili eseguiti sulla precitata strada Via Larga e quindi l'inottemperanza dell'ordine di ripristino della stessa di cui all'ordinanza di demolizione n. 23/2020 del 15.7.2020;

CONSIDERATO che la permanenza dei suddetti abusi e l'inottemperanza degli ordini di ripristino, di cui all'ordinanza di demolizione n. 24/2020 del 27.7.2020 e di cui all'ordinanza di demolizione n. 23/2020 del 15.7.2020, non consentono di prendere in considerazione la sdemanializzazione richiesta dalla Marican Heritage 1 S.p.A., non lasciando all'Ente alcuno spazio per valutazioni discrezionali, in quanto, come anche costantemente affermato dalla giurisprudenza, non sono consentite operazioni di sdemanializzazione per sanare interventi illegittimi ed in quanto i provvedimenti di repressione degli abusi edilizi sono atti dovuti con carattere essenzialmente vincolato e privi di margini discrezionali;

RITENUTO, quindi, opportuno costituirsi con urgenza nei giudizi avviati con i suddetti ricorsi;
SENTITI:

- il Sindaco propongere per l'incarico di difesa nei suddetti giudizi l'avv. Vittorio Scaringia, iscritto nella short list degli avvocati per il conferimento di incarichi legali da parte del Comune di Carinaro;
- l'avv. Vittorio Scaringia, il quale per le vie brevi si è dichiarato disponibile ad assumere l'incarico di che trattasi per entrambi i giudizi per l'importo omnicomprensivo di € 2.315,68, di gran lunga inferiore ai minimi tariffari previsti per i giudizi innanzi al T.A.R.;

PROPONE DI DELIBERARE

DI RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AUTORIZZARE il Sindaco a costituirsi, tramite legale di fiducia, nel giudizio instaurato innanzi al T.A.R. Campania - Napoli avverso il ricorso della Marican Heritage 1 S.p.A. in persona dell'Amministratore e legale rapp.tep.t. sig. Ferdinando Canciello, rapp.ta e difesa dall'avv. Eliseo Laurenza, notificato con pec del 16.3.2021 ed acquisito al prot.n.2864 in data 17.3.2021.

DI AUTORIZZARE il Sindaco a costituirsi, tramite legale di fiducia, nel giudizio instaurato innanzi al T.A.R. Campania - Napoli avverso il ricorso della Marican Heritage 1 S.p.A. in persona dell'Amministratore e legale rapp.tep.t. sig. Ferdinando Canciello, rapp.ta e difesa dall'avv. Eliseo Laurenza, notificato con pec del 16.3.2021 ed acquisito al prot.n.2865 in data 17.3.2021.

DI NOMINARE all'uopo l'avvocato Vittorio Scaringia, con studio in Aversa (CE) in Viale Olimpico n. 182, patrocinatore, rappresentante e difensore di questo Ente nei suddetti giudizi.

DI APPROVARE l'allegato schema di convenzione regolante i rapporti tra questo Comune ed il precitato avvocato.

DI MANDARE al Responsabile del Servizio Legale per gli adempimenti consequenziali ivi compreso l'adozione dell'atto relativo all'impegno di spesa di € 2.315,68, per il pagamento del compenso professionale e di tutte le annesse spese per il legale incaricato, spesa che trova copertura al capitolo 310 del bilancio.

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile ex art. 134, IV comma, D.Lgs. 267/00, con separata votazione espressa nei modi di legge.

Carinaro, lì 8 Luglio 2021

Il Responsabile del Servizio Legale
SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Carlo DELLA PERUTA)

L'Anno Duemilaventuno, addì _____ del mese di Luglio, in Carinaro e nella sede del Comune, con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge,

TRA

Il Comune di Carinaro (di seguito: Comune), C.F. 81001470616, con sede in Carinaro, Piazza Municipio 1, in persona del Segretario Generale dott. Carlo Della Peruta, nato a Caserta il 27.4.1971, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio Legale;

E

L'Avv. Vittorio Scaringia del Foro di Napoli Nord (di seguito: legale), nato a Napoli il 3.5.1972, con studio in Aversa (CE), Viale Olimpico n. 182, C.F.SCRVTR72E03F839B;

PREMESSO CHE:

- il Comune deve difendersi nel giudizio avviato innanzi al T.A.R. Campania - Napoli avverso il ricorso della Marican Heritage 1 S.p.A. in persona dell'Amministratore e legale rapp.tep.t. sig. Ferdinando Canciello, rapp.ta e difesa dall'avv. Eliseo Laurenza, notificato con pec del 16.3.2021 ed acquisito al prot.n.2864 in data 17.3.2021;
- il Comune deve difendersi nel giudizio avviato innanzi al T.A.R. Campania - Napoli avverso il ricorso della Marican Heritage 1 S.p.A. in persona dell'Amministratore e legale rapp.tep.t. sig. Ferdinando Canciello, rapp.ta e difesa dall'avv. Eliseo Laurenza, notificato con pec del 16.3.2021 ed acquisito al prot.n.2865 in data 17.3.2021;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____, esecutiva ex lege, si è stabilito di autorizzare il Sindaco a costituirsi nei suddetti giudizi, al fine di tutelare gli interessi e le ragioni di questo Comune;
- con la suddetta deliberazione si è provveduto all'individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico della difesa nonché ad approvare la bozza del presente disciplinare d'incarico legale;

CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1) L'incarico ha per oggetto la difesa e rappresentanza nel giudizio innanzi al T.A.R. Campania - Napoli avverso il ricorso della Marican Heritage 1 S.p.A. in persona dell'Amministratore e legale rapp.tep.t. sig. Ferdinando Canciello, rapp.ta e difesa dall'avv. Eliseo Laurenza, notificato con pec del 16.3.2021 ed acquisito al prot.n.2864 in data 17.3.2021, nonché la difesa e rappresentanza nel giudizio innanzi al T.A.R. Campania - Napoli avverso il ricorso della Marican Heritage 1 S.p.A. in persona dell'Amministratore e legale rapp.tep.t. sig. Ferdinando Canciello, rapp.ta e difesa dall'avv. Eliseo Laurenza, notificato con pec del 16.3.2021 ed acquisito al prot.n.2865 in data 17.3.2021.

2) Il legale si impegna a percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma di € 2.315,68 comprensiva di IVA, di Cassa Avvocati e di tutte le annesse spese.

3) Per l'avvio del giudizio il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta e fattura del legale incaricato, una somma di € 1.000,00 (mille/00), che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, gli ulteriori acconti successivi.

4) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensionale, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per il Comune.

5) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, la somma preventivata e gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo dell'incarico, dovrà essere formulato ulteriore preventivo con inclusa la specifica motivazione. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale potrà abbandonare la difesa previa comunicazione scritta, con esonero dello stesso da ogni responsabilità professionale. Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della Corte dei Conti – in quanto trattasi di spese non esattamente prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente – il legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 31 ottobre di ciascun anno.

6) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il Comune è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Qualora il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese dal medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

8) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2).

9) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al solo rimborso delle spese sostenute e documentate.

10) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

11) La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

12) Il Comune, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n° 196, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti consortili in materia.

13) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile ed a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

14) La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n° 131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio Legale Dott. Carlo Della Peruta

Il Professionista Incaricato Avv. Vittorio Scaringia

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D. LGS 18.8.2000, N° 267	
Oggetto	Costituzione in giudizio avverso n. 2 ricorsi al T.A.R. Campania - Napoli della Marican Heritage 1 S.p.A., acquisiti rispettivamente al prot. n. 2864 ed al prot. n. 2865 in data 17.3.2021.
<i>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA</i>	
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
X	Parere favorevole
	Parere sfavorevole
Carinaro, li 08.07.2021	
	Il Responsabile del Servizio (Dott. Carlo Della Peruta)
<i>PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE</i>	
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si esprime:	
X	Parere favorevole
	Parere sfavorevole
	Parere irrilevante
Carinaro, li 08.07.2021	Il Responsabile del Servizio (Elena Barbato)

LA GIUNTA COMUNALE

Al fine di ottemperare alle disposizioni volte al contenimento del Coronavirus, la modalità di partecipazione alla presente seduta è quella della videoconferenza, su piattaforma Skype;

Vista la proposta, che precede;

Preso atto dei pareri, favorevolmente espressi dai responsabili dei servizi interessati;
Ad unanimità di voti favorevoli, espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare integralmente la soprariportata proposta di deliberazione.

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole, delibera di dichiarare, ai sensi del comma 4, art.134 del D.Lgs.n.267/2000, il presente atto deliberativo immediatamente eseguibile.

Comune di Carinaro

Provincia di Caserta
SERVIZIO : Segreteria Generale
Ufficio : SEGRETARIO

PROPOSTA N. 23 DEL 08-07-2021

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 46 DEL 08-07-2021

Oggetto: COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVVERSO N. 2 RICORSI AL T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI DELLA MARICAN HERITAGE 1 S.P.A., ACQUISITI RISPETTIVAMENTE AL PROT.N.2864 ED AL PROT.N.2865 IN DATA 17.3.2021.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Dott. Nicola Affinito

IL SEGRETARIO COM

Avv. Carlo Della Peruta

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.